

**SUPPLEMENTO DEL 20 MARZO 2013 AL PROSPETTO DI BASE DEL 21 SETTEMBRE 2012 ED
ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'11 MARZO 2013 RELATIVE AGLI STRUMENTI
DELLA SERIE 100**

PALLADIUM SECURITIES 1 S.A.

*(società a responsabilità limitata (société anonyme) costituita ai sensi della legge del Gran Ducato del
Lussemburgo)*

**Fino a 150.000.000 Euro di Titoli Zero Coupon della Serie 100 con scadenza 2017
(ISIN: XS0866405383)
(gli “Strumenti della Serie 100”)**

Da emettersi ai sensi del

Programma di emissione di Titoli Garantiti

Il presente supplemento al prospetto (il “**Supplemento**”) del 20 marzo 2013 al (i) prospetto di base del 21 settembre 2012 come modificato dal supplemento al prospetto del 13 novembre 2012 (il “**Primo Supplemento**”), dal supplemento al prospetto del 13 dicembre 2012 (il “**Secondo Supplemento**”) e dal supplemento al prospetto dell'11 marzo 2013 (congiuntamente il “**Prospetto di Base**”) per l'emissione di titoli garantiti (composto da un prospetto di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE (e successive modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/UE) (la “**Direttiva Prospetti**”) e (ii) dalle Condizioni Definitive dell'11 marzo 2013 relative agli Strumenti della Serie 100 emesse ai sensi del Prospetto di Base (le “**Condizioni Definitive**”) costituisce un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 13 del Capitolo 1 della Parte II della Legge Lussemburghese del 10 luglio 2005 sui prospetti per strumenti finanziari.

Il presente Supplemento ed il Prospetto di Base sono disponibili per la consultazione sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu).

Il presente Supplemento integra il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, e deve essere letto congiuntamente a tali documenti. I termini definiti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive hanno il medesimo significato quando usati nel presente Supplemento.

Le modifiche alle Condizioni Definitive ed al Prospetto di Base indicate nell'Allegato al presente Supplemento si applicano esclusivamente agli Strumenti della Serie 100.

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nel presente Supplemento. Per quanto a conoscenza dell'Emittente (avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo) le informazioni contenute nel presente Supplemento sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Successivamente all'offerta pubblica dei Titoli da parte dell'Emittente, quest'ultimo annuncia che (i) la data di Emissione degli Strumenti della Serie 100 deve essere modificata e sarà il 26 marzo 2013 e (ii) si prevede che gli Strumenti della Serie 100 ricevano giudizio di *rating* alla, o intorno alla, Data di Emissione da parte di Moody's Deutschland GmbH o di DBRS Ratings Limited e pertanto, sono state apportate alcune modifiche alle Condizioni Definitive ed alle Condizioni Generali degli Strumenti della Serie 100 contenute nel Prospetto di Base in relazione all'emissione del giudizio di *rating*. Lo scopo del presente Supplemento è di:

- (i) modificare le Condizioni Definitive relative agli Strumenti della Serie 100 per riflettere le modifiche descritte al punto (i) che precede; e
- (ii) modificare le Condizioni Generali per riflettere le modifiche descritte al punto (ii) che precede.

In conseguenza di quanto precede, con efficacia dal 20 marzo 2013, incluso, le Condizioni Definitive ed il Prospetto di Base saranno modificati nel modo descritto all'Allegato al presente Supplemento.

Nel caso in cui vi siano contraddizioni tra (a) qualsiasi dichiarazione nel presente Supplemento e (b) ogni altra dichiarazione nel Prospetto di Base, le dichiarazioni di cui al punto (a) che precede prevarranno.

Tranne per quanto descritto nel presente Supplemento, non vi sono stati altri significativi fattori nuovi, errori materiali o imprecisioni relativi alle informazioni contenute nel Prospetto di Base relative agli Strumenti successivamente alla pubblicazione del Prospetto di Base.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 della Legge Lussemburghese del 10 luglio 2005 sui prospetti per strumenti finanziari, come modificato, gli investitori che hanno già acconsentito all'acquisto o alla sottoscrizione degli Strumenti offerti mediante offerta pubblica prima della pubblicazione del presente Supplemento avranno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Supplemento, i.e. fino al 25 marzo 2013, di revocare la propria adesione. Tale diritto di revoca si applicherà esclusivamente a quegli investitori che abbiano acconsentito all'acquisto o alla sottoscrizione degli Strumenti ai sensi delle rilevanti Condizioni Definitive emesse ai sensi del Prospetto di Base prima della pubblicazione del presente Supplemento.

Palladium Securities 1 S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B.103.036

Allegato

Modifiche alle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive sono modificate nel modo seguente:

- (i) il paragrafo 7(i) intitolato “Data di Emissione:” a pagina 2 della Parte A delle Condizioni Definitive deve essere modificato e sarà:

“7 (i) Data di Emissione: 26 marzo 2013”;

- (ii) la voce intitolata “- Data di trasferimento del Collaterale” al paragrafo 17 (i) intitolato “Collaterale” a pagina 4 della Parte A delle Condizioni Definitive al titolo “Previsioni relative alle Attività della Serie”, deve essere modificata e sarà:

“-Data di trasferimento del 26 marzo 2013”;
Collaterale

- (iii) il paragrafo 2 intitolato “*Rating*” alle pagine 8 e 9 della Parte B delle Condizioni Definitive deve essere modificato e sarà:

“2 ***Rating***

Rating

Si prevede che gli Strumenti ricevano un giudizio di *rating* da parte di Moody’s Deutschland GmbH (“**Moody’s**”) o di DBRS Ratings Limited (“**DBRS**”) alla o intorno alla Data di Emissione. Il giudizio di *rating* degli Strumenti sarà pubblicato alla o intorno alla Data di Emissione sul sito web della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito web www.it.investmentprodukte.db.com alla, o intorno alla, Data di Emissione. Nessuna assicurazione è prestata in relazione al fatto che gli Strumenti avranno un particolare giudizio di *rating*, o che avranno un giudizio di *rating*, alla o intorno alla Data di Emissione.

I *rating* a lungo termine di Moody’s sono divisi in varie categorie che vanno da 'Aaa', che riflette la qualità più alta passando per le categorie 'Aa', 'A', 'Baa', 'Ba', 'B', 'Caa', 'Ca' fino alla categoria 'C', che riflette il fatto che un’obbligazione è in default:

‘Aaa’ Le obbligazioni con giudizio Aaa sono ritenute avere la qualità più alta, e sono soggette al più

basso livello di rischio di credito.

- ‘Aa’ Le obbligazioni con giudizio Aa sono ritenute avere alta qualità, e sono soggette ad un rischio di credito molto basso.
- ‘A’ Le obbligazioni con giudizio A sono ritenute di grado medio-alto e sono soggette ad un basso rischio di credito.
- ‘Baa’ Le obbligazioni con giudizio Baa sono ritenute di grado medio e sono soggette ad un moderato rischio di credito ed in quanto tali, possono avere alcune caratteristiche speculative.
- ‘Ba’ Le obbligazioni con giudizio Ba sono ritenute di tipo speculativo e sono soggette ad un considerevole rischio di credito.
- ‘B’ Le obbligazioni con giudizio B sono considerate speculative e sono soggette ad un alto rischio di credito.
- ‘Caa’ Le obbligazioni con giudizio Caa sono considerate speculative di basso livello e sono soggette ad un rischio di credito molto alto.
- ‘Ca’ Le obbligazioni con giudizio Ca sono altamente speculative e sono probabilmente inadempienti o prossime a diventarlo, con alcune prospettive di recupero del capitale e degli interessi.
- ‘C’ Le obbligazioni con giudizio C sono quelle con giudizio più basso e sono generalmente inadempienti, con basse prospettive di recupero del capitale e degli interessi.

Moody’s aggiunge i modificatori numerici 1, 2, e 3 a ciascun giudizio di *rating* generico da Aa fino a Caa. Il modificatore 1 indica che l’obbligazione si colloca nella parte più alta della sua categoria di *rating* generica; il modificatore 2 indica una collocazione di livello medio; ed il modificatore 3 indica una collocazione nella parte bassa della sua categoria di *rating* generica.

Moody’s è costituita nell’Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009.

La scala dei *rating* a lungo termine di DBRS fornisce un'opinione sul rischio di inadempimento. Vale a dire, il rischio che un emittente non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie nel rispetto dei termini a cui sono state emesse. I giudizi di *rating* sono basati su considerazioni quantitative e qualitative rilevanti per l'emittente, e la rilevante scala di pretese. Tutte le categorie di *rating* tranne AAA e D contengono altresì sottocategorie “(alto)” e “(basso)”. L'assenza di indicazione di “(alto)” o “(basso)” indica che il *rating* si colloca a metà della sua categoria.

AAA

La più alta qualità di credito. La capacità di pagamento degli obblighi finanziari è eccezionalmente alta ed è improbabile che sia influenzata negativamente da eventi futuri.

AA

Qualità di credito superiore. La capacità di pagamento degli obblighi finanziari è considerata alta. La qualità di credito differisce da AAA solo di poco. È improbabile che sia vulnerabile in modo rilevante agli eventi futuri.

A

Qualità di credito buona. La capacità di pagamento degli obblighi finanziari è considerevole, ma è di qualità di credito inferiore rispetto ad AA. Potrebbe essere vulnerabile ad eventi futuri, ma i fattori negativi rilevanti sono considerati gestibili.

BBB

Qualità di credito adeguata. La capacità di pagamento degli obblighi finanziari è considerata accettabile. Potrebbe essere vulnerabile ad eventi futuri.

BB

Speculativa, qualità di credito non affidabile (*non investment-grade*). La capacità di pagamento degli obblighi finanziari è incerta. Vulnerabile ad eventi futuri.

B

Qualità di credito altamente speculativa. Vi è un alto

livello di incertezza in relazione alla capacità di far fronte agli obblighi finanziari.

CCC / CC / C

Qualità di credito estremamente speculativa. Vi è pericolo di inadempimento delle obbligazioni finanziarie. C'è poca differenza tra queste tre categorie, sebbene i giudizi CC e C siano generalmente assegnati ad obbligazioni che sono considerate avere una probabilità di inadempimento molto alta, o che sono subordinate ad obbligazioni con giudizio tra CCC e B. Le obbligazioni relativamente alle quali l'inadempimento non si è ancora tecnicamente verificato ma viene considerato inevitabile possono ricevere un giudizio nella categoria C.

D

Un'obbligazione finanziaria non è stata adempiuta o è chiaro che non sarà adempiuta a breve o uno strumento di debito è stato oggetto di scambio dovuto alla difficoltà di adempimento. Un abbassamento del giudizio a D potrebbe non seguire immediatamente ad un inadempimento o richiesta di ristrutturazione in quanto potrebbero esserci dei periodi di tolleranza o circostanze attenuanti.

DBRS è costituita nell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009.

- (iv) nell'Allegato alle Condizioni Definitive che contiene la Nota di Sintesi della Specifica Emissione, il paragrafo intitolato "**Rating di Credito**" nella sezione B.17 a pagina 13 deve essere modificato e sarà:

B.17	Rating di credito	Si prevede che gli Strumenti ricevano un giudizio di <i>rating</i> da parte di Moody's Deutschland GmbH (" Moody's ") o di DBRS Ratings Limited (" DBRS ") alla, o intorno alla, Data di Emissione. Il giudizio di <i>rating</i> degli Strumenti sarà pubblicato alla, o intorno alla, Data di Emissione sul sito web della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito web www.it.investmentprodukte.db.com alla, o intorno alla, Data di Emissione. Nessuna assicurazione è prestata in relazione al fatto che gli Strumenti avranno un particolare giudizio di <i>rating</i> , o che avranno un giudizio di <i>rating</i> , alla o intorno alla Data di
------	-------------------	--

		<p>Emissione.</p> <p>Moody's e DBRS sono costituite nell'Unione Europea e registrate ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 sulle agenzie di <i>rating</i> del credito.</p>
--	--	---

- (v) nell'Allegato alle Condizioni Definitive che contiene la Nota di Sintesi della Specifica Emissione, il paragrafo intitolato "*Data di Emissione*" nella sezione C.9 (Interesse/Rimborso) a pagina 18 deve essere modificato e sarà:

"Data di Emissione

La Data di Emissione per gli Strumenti sarà il 26 marzo 2013."

Modifiche alla Condizioni Generali

Le Condizioni Generali contenute alle pagine da 51 a 95 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) sono modificate nel seguente modo:

- (i) la Condizione Generale 7.4.1 a pagina 74 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificata e sarà:

"l'Emittente, in occasione del successivo pagamento dovuto ai sensi degli Strumenti, sia obbligato per legge a trattenere, o a versare in qualità di sostituto d'imposta, o a pagare esso stesso, imposte relative al proprio reddito in modo tale da non essere più in grado di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto, e l'Emittente ne abbia dato notizia al Trustee, ed abbia (subordinatamente al fatto che, nel caso di Strumenti oggetto di *rating*, la Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale sostituzione o cambio di residenza) fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per organizzare (nel rispetto ed ai sensi della Condizione Generale 14.4 (*Sostituzioni*)) la sostituzione di una società costituita in una diversa giurisdizione quale obbligato principale o (con il preventivo consenso scritto del Trustee e di ogni Controparte di Copertura) il cambio della propria residenza a fini fiscali o, nella misura permessa dalla legge, il cambio del proprio domicilio in una diversa giurisdizione precedentemente approvata per iscritto dal Trustee e da ogni Controparte di Copertura e non sia stato in grado di completare tale sostituzione o cambio, o non sia in grado di farlo in modo efficiente dal punto di vista fiscale, prima di dover effettuare il successivo pagamento relativo allo Strumento; e/o";

- (ii) la Condizione Generale 8.6 a pagina 79 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificata e sarà:

"il Collaterale ed il Collaterale di Copertura (in ciascun caso, nella misura in cui costituiscono "attività liquide e titoli ai fini dell'Articolo 22 della Legge sulle Cartolarizzazioni (*Securitisations Act*) del 2004, e subordinatamente all'avvenuta consegna) saranno detenuti dal Custode per conto dell'Emittente nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'Accordo di Agenzia e nel rispetto della garanzia menzionata alla Condizione Generale 8.3 (*Garanzia*). L'Emittente si riserva il diritto di sostituire il Custode in qualsiasi momento con il preventivo consenso scritto del Trustee, a condizione che con riferimento a Strumenti oggetto di giudizio di *rating* da parte di una o più Rilevanti Agenzie di *Rating*, ciascuna Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale sostituzione. Avviso di tale modifica dovrà essere dato ai Portatori degli Strumenti ai sensi della

Condizione Generale 17 (*Avvisi e Comunicazione di Informazioni*). Ai sensi dei termini dell'Accordo di Agenzia, il Custode può nominare uno o più sub-custodi in relazione al Collaterale, ma tale nomina non libererà il Custode da alcuno dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo di Agenzia.”;

- (iii) il sotto-paragrafo (b) della condizione Generale 9.1.6 a pagina 86 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificato e sarà:

“(b) in relazione agli Strumenti oggetto di *rating*, la Rilevante Agenzia di *Rating* che sia stata informata per iscritto di uno di tali trasferimenti e/o garanzia secondo quanto sopra indicato; e”;

- (iv) la Condizione Generale 10.4 a pagina 87 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificata e sarà:

“emettere o creare qualsiasi altra Serie di Strumenti a meno che o (a) il trustee di questi ultimi sia la medesima persona del Trustee per gli Strumenti o (b) il Trustee abbia ricevuto una consulenza legale da lui ritenuta soddisfacente da parte di rispettabili consulenti legali in Inghilterra e nella giurisdizione di costituzione dell'Emittente che attesti che la nomina di una persona diversa dal Trustee quale trustee di tale Serie di Strumenti non avrà alcun impatto negativo sulla capacità, ove applicabile, del Trustee di nominare un amministratore giudiziario delle attività dell'Emittente sulla base dell'addebito variabile previsto dallo Strumento della Serie e a condizione che nel caso di Strumenti oggetto di *rating*, ciascuna Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale emissione o creazione;”;

- (v) la Condizione Generale 10.5 a pagina 87 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificata e sarà:

“acquistare, essere proprietario, affittare o entrare in possesso in qualsiasi altro modo di qualsiasi bene immobiliare (inclusi uffici o immobili simili), posto che nel caso di Strumenti oggetto di *rating*, ciascuna Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale acquisto, proprietà, affitto o possesso di altro tipo;”;

- (vi) il primo paragrafo della Condizione Generale 14.2 a pagina 90 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificato e sarà:

“Fatta salva la necessità di ottenere il consenso di ogni altra parte del relativo contratto o atto, il Trustee può, senza il consenso dei Portatori degli Strumenti ma solo con il previo consenso scritto di ogni Controparte di Copertura, acconsentire a (i) ogni modifica dello Strumento della Serie, di ogni Accordo di Copertura o di ogni altro accordo o documento stipulato con riferimento agli Strumenti che sia di natura formale, di minore importanza o tecnica o sia apportata per correggere un errore manifesto o un errore che sia, a giudizio del Trustee, comprovato, (ii) ogni modifica di qualunque previsione dello Strumento della Serie, di qualunque Accordo di Copertura o di qualunque altro accordo o documento stipulato con riferimento agli Strumenti che sia, a giudizio del Trustee, non materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori degli Strumenti e posto che, nel caso di Strumenti oggetto di *rating*, ciascuna Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale modifica e (iii) ogni modifica delle previsioni dello Strumento della Serie, degli Accordi di Copertura o di ogni altro accordo o documento stipulato con riferimento agli Strumenti che sia apportata per soddisfare qualsiasi requisito imposto da (nel caso di Strumenti oggetto di *rating*) ciascuna Rilevante Agenzia di *Rating* o qualsiasi borsa valori, nel caso in cui gli Strumenti siano, o debbano essere, quotati e che, in ciascun caso, non sia a giudizio del Trustee materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori degli Strumenti. Lo Strumento della Serie prevede che l'Emittente non possa acconsentire ad alcun cambiamento o modifica dello Strumento della Serie senza aver prima ottenuto il consenso scritto della Controparte di Copertura, consenso che non può essere irragionevolmente negato o ritardato.”;

(vii) il terzo paragrafo della Condizione Generale 14.2 a pagina 91 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere eliminato;

(viii) la Condizione Generale 14.4 a pagina 91 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificata e sarà:

“Lo Strumento della Serie contiene previsioni che consentono al Trustee di convenire, subordinatamente alle modifiche dello Strumento della Serie ed alle altre condizioni che il Trustee dovesse porre, ma senza il consenso dei Portatori degli Strumenti e subordinatamente invece al previo consenso scritto di ogni Controparte di Copertura, la sostituzione di ogni altra società (una “**Società Sostitutiva**”) al posto dell’Emittente e di ogni altra società già sostituita, quale obbligato principale ai sensi della Serie di Strumenti e di tutti gli Strumenti in circolazione in tale momento (subordinatamente, nel caso di Strumenti oggetto di *rating*, al fatto che ogni Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale sostituzione) posto che tale sostituzione non sia, a giudizio del Trustee, materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori degli Strumenti e subordinatamente al rispetto delle altre Condizioni di cui alla Serie di Strumenti. Nel caso di una tale sostituzione il Trustee può convenire, senza il consenso dei Portatori degli Strumenti ma subordinatamente al previo consenso scritto di ogni Controparte di Copertura (e nella misura permessa dalla normativa applicabile e dalle convenzioni internazionali), di modificare la legge che regola gli Strumenti e/o lo Strumento della Serie posto che (i) tale modifica non sia, a giudizio del Trustee, materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori degli Strumenti e (ii) nel caso di Strumenti oggetto di *rating*, ogni Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale modifica.”; e

(ix) la Condizione Generale 16 a pagina 92 del Prospetto di Base (come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento) deve essere modificata nel seguente modo:

“L’Emittente può, di volta in volta senza il consenso dei Portatori degli Strumenti, creare ed emettere ulteriori titoli che saranno consolidati e formeranno una singola serie con gli Strumenti esistenti nel rispetto della Condizione Generale 10 (*Limitazioni*) e subordinatamente al fatto che, (1) nel caso di Strumenti oggetto di *rating*, ciascuna Rilevante Agenzia di *Rating* sia stata informata per iscritto di tale emissione e (2) nel caso di Strumenti non oggetto di *rating*, il Trustee sia soddisfatto del conseguente aumento del valore delle Attività della Serie relative alla rilevante Serie.”.

Palladium Securities 1 S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B.103.036